




COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Servizio: Servizi Sociali & Attività Sanitarie



REGOLAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

(Interventi e Prestazioni Socio-assistenziali destinati alle persone fragili)

(approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 21 del 20-06-2005)



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Servizio: Servizi Sociali & Attività Sanitarie



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizione

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare, a carattere istituzionale e di interesse pubblico, è costituito da un complesso di interventi e/o prestazioni socio-assistenziali, fra loro coordinati ed integrati, erogati al domicilio o presso gli ambiti di vita quotidiana di soggetti di cui al successivo art. 5, aperto ed orientato in senso preventivo e di recupero delle situazioni a rischio di emarginazione sociale, ed è parte integrante dei servizi del territorio.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune di Montalto di Castro, in attuazione della Legge Regionale 09 settembre 1996, n.38 "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio" e successive modifiche o integrazioni nonché della Legge 08 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", con il presente Regolamento disciplina, in generale, il Servizio di Assistenza Domiciliare (*di seguito denominato SAD*).

2. Il servizio persegue le seguenti finalità a:

- a) consentire la permanenza nel proprio ambiente di vita, mantenendo il ruolo e l'autonomia di singoli o nuclei familiari che, per esigenze permanenti o temporanee, hanno necessità di aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei bisogni essenziali relativi al governo della casa, alla cura della persona e alla vita di relazione;
- b) evitare il ricorso all'istituzionalizzazione impropria;
- c) ridurre gli stati d'emarginazione fisica e psicologica;
- d) la socializzazione, l'informazione e la partecipazione a iniziative e attività culturali e ricreative;
- e) il miglioramento della qualità di vita in generale;
- f) la partecipazione degli utenti alle scelte organizzative e attuative del servizio attraverso il coinvolgimento dei rappresentanti delle organizzazioni sociali e/o delle relative associazioni.

Art. 3

Collocazione funzionale e gestione

1. La titolarità del "Servizio Assistenza Domiciliare" è del Comune e l'attività relativa all'organizzazione, erogazione e/o gestione degli interventi e/o prestazioni è attribuita al Servizio Servizi Sociali comunale.
2. Il servizio può essere gestito direttamente dal Comune o affidato a terzi con le procedure previste dalla vigente normativa per l'aggiudicazione di appalti di pubblici servizi o mediante il sistema di accreditamento di soggetti privati profit e no-profit.
3. La gestione del servizio affidata a terzi è sottoposta a controlli e verifiche da parte dell'Ufficio Comunale preposto ai servizi socio-assistenziali.



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Servizio: Servizi Sociali & Attività Sanitarie



Art. 4

Sede

1. Il servizio, a carattere individuale e/o familiare, è svolto a domicilio o presso luoghi di socializzazione e di cura ove si svolgono attività specifiche o integrate e, in ogni modo, mirate alla tipologia d'utenza in carico.

Art. 5

Destinatari

1. Usufruiscono del servizio d'assistenza domiciliare, per richiesta degli interessati e previa valutazione da parte del Servizio Servizi Sociali comunale, nuclei familiari e/o singoli, privi o carenti di risorse d'autonomia ed in particolare le seguenti fasce di popolazione più deboli:

- soggetti anziani con ridotta capacità organizzativa rispetto alla gestione della casa e della vita di relazione;
- persone handicappate ai sensi della legge 05.02.1992, n.104, non autosufficienti, indipendentemente dall'età, nei limiti dei compiti attribuiti ai Comuni da detta legge.

Ed inoltre a prescindere dall'età:

- soggetti con grave compromissione delle funzioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni personali e/o della vita di relazione (adulti soli non autosufficienti, ecc.);
- minori che si trovino privi dell'assistenza dei genitori;
- nuclei familiari con minori o con soggetti a rischio d'emarginazione, in condizioni di difficoltà nell'assolvere gli impegni connessi alla vita quotidiana;
- nuclei in situazioni di forte abbandono, di solitudine e d'isolamento psicofisico.

2. Si considera anziano il cittadino che abbia raggiunto il limite di età di 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini.

Art. 6

Capacità ricettiva

1. La ricettività è stabilita annualmente dall'Amministrazione nel rispetto della domanda - bisogno consolidata con uno standard di assistenza come da successivo art. 9.

Art. 7

Durata

1. Il servizio è offerto nei giorni feriali dell'anno solare ed eccezionalmente nei giorni festivi, secondo un programma rispondente alle esigenze dell'utenza.


2. La continuità del servizio è assicurata dalla reperibilità telefonica di un operatore nelle ore al di fuori delle prestazioni a domicilio.

Art. 8

Principi fondamentali di erogazione del servizio

1. Il servizio è erogato in conformità alle disposizioni statali e/o regionali dettate in materia di servizi pubblici.

2. In caso di affidamento della gestione a terzi, il Comune assicura il rispetto dei predetti principi mediante l'inserimento di apposite clausole nell'atto di convenzionamento e/o patto di accreditamento.



TITOLO II ORGANIZZAZIONE

Art. 9

Caratteristiche

1. Il servizio opera nel rispetto del ruolo primario della famiglia, la sostiene e la agevola nello svolgimento delle funzioni e dei compiti che le sono propri, promuovendo la responsabilizzazione e stimolando la collaborazione di tutti i suoi membri, senza sostituirsi ad essa.
2. Il servizio risponde ai bisogni essenziali di autonomia e autosufficienza di singoli o nuclei familiari, integrando le funzioni primarie della famiglia nei compiti di governo della casa e di cura della persona, nella vita di relazione, attraverso attività di:
 - a) assistenza domestica - familiare (cura e riordino dell'abitazione, cambio della biancheria, lavanderia e stireria presso esercizio pubblico con spesa a carico dell'utente, acquisti di generi alimentari, aiuto-preparazione pasti, ecc.);
 - b) assistenza alla persona (operazioni di igiene non a rilievo sanitario, vestizione, nutrizione/aiuto nell'assunzione pasti, accompagnamento ai servizi di barbiere e parrucchiere, ecc.);
 - c) trasporto sociale;
 - d) pronto intervento;
 - e) integrazione sociale: individuazione, riduzione o eliminazione dei fattori di emarginazione sociale attraverso interventi volti a favorire la fruizione, da parte degli utenti, di attività ricreative e culturali organizzate nel territorio o la frequentazione di spazi, centri sociali o ambiti di intrattenimento e di animazione sociale.
3. Le attività di cui ai precedenti punti sono rese in rapporto alle possibilità di autonomia del soggetto e riferite alle seguenti variabili:
 - a) disabilità;
 - b) contesto familiare;
 - c) situazione economica;
 - d) situazione abitativa;
 - e) situazione assistenziale.
4. Il monte ore settimanale delle prestazioni è stabilito in rapporto alla "condizione personale" del soggetto bisognoso di assistenza e indicativamente varia da un minimo di due ore settimanali ad un massimo di dieci ore settimanali, salvo la protezione continua erogata con carattere di eccezionalità, d'urgenza e di temporaneità.

Le condizioni personali risultano dettagliatamente indicate al successivo art. 14.


Art. 10

Integrazione S.A.D. - A.D.I. e Servizi del territorio previsti dal Piano di Zona/Legge 328/00

1. Le prestazioni del servizio assistenza domiciliare (S.A.D.) sono rese anche in relazione all'intesa intercorsa con l'A.S.L. competente per territorio in materia di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) e con l'Ufficio di Piano, organo tecnico per l'attuazione dell'Accordo di Programma distrettuale ai sensi della Legge 328/2000, secondo gli oneri e le competenze ivi stabiliti, ovvero nel rispetto delle specificità e dell'autonomia del ruolo e della responsabilità di ciascuno e alla luce delle indicazioni delle normative previste in materia di assistenza integrata.

Via Tirrenia n. 13 - 01014 Montalto di Castro (VT) - Tel 0766-870175 e-mail servizi.sociali@comune.montaltodicastro.vt.it

Pec: servizisociali.comune.montaltodicastro@legalmail.it



2. Nei singoli progetti di intervento si potranno prevedere collaborazioni, laddove possibile, con operatori del volontariato sociale o con qualsiasi soggetto pubblico o privato del territorio che abbiano esperienza o disponibilità ad operare nel campo dell'assistenza in favore di persone disabili e anziane.

Art. 11

Funzionamento

1. Il servizio è:

- a) organizzato dal servizio sociale comunale;
- b) gestito direttamente mediante convenzioni, contratti di appalto, concessione a terzi, o mediante il sistema di accreditamento di soggetti privati profit e no-profit.

2. Il servizio sociale comunale:

- α) definisce le prestazioni, i contenuti e le modalità delle stesse, effettua i controlli di qualità sui processi assistenziali e sullo svolgimento complessivo del servizio;
- β) partecipa al gruppo di coordinamento "Assistenza Domiciliare Integrata" (A.D.I.), all'Ufficio di Piano istituito dall'Accordo di Programma distrettuale ai sensi della L. 328/00 ed al coordinamento di tutti i Servizi territoriali, per la programmazione socio-sanitaria unitaria, la verifica delle intese interistituzionali e il rispetto delle competenze.
- γ) gestisce la domanda socio-assistenziale e dispone l'accesso al servizio;
- δ) garantisce gli adempimenti previsti dall'intesa con l'A.S.L. territorialmente competente in materia A.D.I, con l'Ufficio di Piano L. 328/00 e altri Enti territoriali, di cui al precedente art. 10.

TITOLO III UTENZA

Art. 12

Requisiti di accesso

1. Il servizio è rivolto ai residenti nel Comune di Montalto di Castro che si trovano nella condizione di bisogno di cui al precedente art. 5.
2. Fermo restando i requisiti di cui al precedente art.5, l'erogazione del Servizio spetta anche agli stranieri e agli apolidi residenti o domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio comunale, nonché, ai cittadini non residenti che si trovino occasionalmente in detto territorio, limitatamente a prestazioni di carattere urgente.

Art. 13

Domanda di ammissione

1. La domanda deve essere presentata dall'interessato al servizio sociale comunale compilando apposito modulo corredato della documentazione attestante:
 - a) la sua situazione reddituale e quella dei parenti tenuti agli alimenti;
 - b) le condizioni sanitarie personali/familiari, ove necessario.

Art. 14

Criteri di ammissione e priorità

1. L'Assistente Sociale del Comune provvede:

- a) all'esame e alla valutazione della situazione sociale del soggetto e dell'ambito parentale per l'ammissibilità o meno al servizio secondo quanto previsto al precedente art. 13;
- b) alla compilazione di apposita scheda tecnica di accesso;



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Servizio: Servizi Sociali & Attività Sanitarie



c) all'accertamento della situazione economica diretta a verificare l'esistenza di presupposti che determinano l'eventuale riduzione del costo sociale del servizio o la gratuità dello stesso.

2. L'ammissibilità al servizio è subordinata alla classificazione del soggetto/famiglia nell'ambito di una delle seguenti "condizioni":

- a) anziano/inabile solo (*) non autosufficiente parziale;
- b) anziano/inabile solo (*) non autosufficiente totale;
- c) anziano/inabile solo (*) non autosufficiente totale con gravità (servizio urgente);
- d) anziano/inabile non autosufficiente totale con risorse parentali insufficienti (**);
- e) famiglia in difficoltà con minori o soggetti a rischio di emarginazione;
- f) portatori di handicap e/o nuclei familiari con portatori di handicap;
- g) persona adulta sola non autosufficiente con forte rischio di emarginazione sociale

(*) = *soggetto senza ascendenti/discendenti tenuti agli alimenti e senza conviventi;*

(**) = *soggetto con ascendenti/discendenti/conviventi totalmente incapaci o impossibilitati.*

3. Ai fini dell'ammissione all'assistenza, ove le richieste non potessero essere contestualmente tutte accolte, deve essere data priorità, nell'ordine:

- a) alle persone che vivono sole, avuto riguardo della situazione di bisogno, del grado di non autosufficienza e del reddito;
- b) a coloro che pur convivendo con altre persone, non possono essere da queste assistite per comprovate difficoltà oggettive delle stesse, avendosi comunque riguardo della situazione di bisogno, del grado di autosufficienza e del reddito.

Art. 15

Modalità di ammissione

La domanda di ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare deve essere debitamente compilata e firmata dall'interessato, o persona delegata, su apposito modulo e presentata all'ufficio Servizi Sociali del Comune.

L'amministrazione Comunale tramite l'ufficio Servizi Sociali dal momento del ricevimento della domanda si attiva sia per l'indagine socio-patrimoniale (sulla base del decreto legislativo. 31.03.1998 n°.109 e successive integrazioni e/o modifiche) che per il piano assistenziale individuale (PAI). Entro 30 giorni il Servizio Sociale deve decidere in ordine all'ammissione al servizio dandone tempestiva comunicazione all'interessato specificando il numero delle ore di servizio concesse e la quota oraria di contribuzione spettante.

L'interessato, o persona delegata, firma l'atto di accettazione del servizio e l'impegno per la corresponsione della quota di compartecipazione alla spesa. Nel caso di conclamata ed inderogabile urgenza, il responsabile dei Servizi Sociali su indicazione dell'Assistente Sociale può autorizzare l'immediata attivazione del servizio sulla base della disponibilità momentanea economica.

Art. 16

Costo sociale del Servizio e compartecipazione economica

1. Il costo sociale del servizio corrisponde al costo concordato dall'Amministrazione Comunale con i soggetti gestori del servizio e relativo alle prestazioni socio-assistenziali di base di cui al successivo art. 23.

2. L'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare prevede la compartecipazione alla spesa da parte dell'utente così come stabilito dall'Amministrazione comunale con successivi atti dei



competenti organi politici. Se l'assistenza è richiesta a favore anche del coniuge convivente o di altro congiunto convivente, la quota dovuta di contribuzione sarà maggiorata del 25%.

3. Le fasce reddituali determinate sulla base dei valori ISEE, saranno annualmente aggiornate in base alla variazione del costo della vita, dalla Giunta Municipale, con apposito atto deliberativo. Contestualmente la stessa Giunta Municipale, sentito il Servizio Sociale comunale, potrà aggiornare le quote di compartecipazione alla spesa.

4. Per la composizione del nucleo familiare si rimanda al Decreto Legislativo 31.03.1998 n.109, articolo 2 primo comma, ed alle eventuali disposizioni interpretative da parte dell'Amministrazione Comunale.

5. Per la determinazione generale del reddito si rimanda al Decreto Legislativo 31.03.1998 n.109 e successive integrazioni e/o modifiche. Periodicamente il Comune procederà alla verifica dei redditi ed alla conseguente modifica delle quote di compartecipazione alla spesa.

Art. 17

Assenze

1. In caso di assenza temporanea l'utente o chi per lui, al fine di ottenere la riduzione della quota di contribuzione al costo del servizio, è tenuto a comunicare all'Assistente Sociale del Comune e/o al "Soggetto gestore delle attività SAD" con sufficiente anticipo e comunque entro le ore 7.30 del giorno in cui si determina l'assenza dal proprio domicilio che non consenta l'erogazione delle prestazioni settimanali programmate.

2. In mancanza o in caso di tardiva comunicazione che non consente di disdire tempestivamente l'intervento programmato, la quota di contribuzione al costo del servizio corrispondente alle ore di servizio programmate deve essere ugualmente corrisposta.

3. Le assenze superiori ad una settimana, non comunicate dai beneficiari, comportano l'interruzione del servizio.

Art. 18

Variatione, sospensione o cessazione del servizio

1. I cambiamenti della situazione sociale personale e/o familiare che hanno determinato l'accesso, comportano una ridefinizione degli interventi con conseguente passaggio ad altra "condizione" di cui al precedente art.14 nonché variazione delle prestazioni, sospensione temporanea o cessazione delle stesse.

2. La variazione, sospensione temporanea o cessazione delle prestazioni assistenziali può avvenire per richiesta dell'interessato o su decisione dell'Assistente Sociale comunale, su parere o indicazione degli operatori del "soggetto gestore del servizio" e comunque:

- qualora il servizio non risulti più rispondente alle esigenze dell'utente (variazione o cessazione);
- ~~decesso dell'utente (cessazione);~~
- cambio di residenza dell'utente (cessazione);
- ricovero in struttura sanitaria, di riabilitazione, di cura, ecc. (sospensione corrispondente al periodo di effettivo ricovero);
- ricovero definitivo dell'utente in struttura residenziale (cessazione);
- soggiorni climatici o soggiorni presso parenti (sospensione temporanea);

3. In presenza di particolari esigenze o situazioni familiari l'Assistente Sociale può disporre che le prestazioni di assistenza vengano erogate nel luogo del ricovero temporaneo così come citato alla lettera d)



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Servizio: Servizi Sociali & Attività Sanitarie



4. L'utente che non intende più fruire delle prestazioni assistenziali, deve dare comunicazione scritta all'Amministrazione comunale e al soggetto gestore del servizio almeno sette giorni prima della data di cessazione del rapporto.

5. Il servizio di assistenza domiciliare può cessare, inoltre, per cause di forza maggiore connesse con l'operatività e la gestione dello stesso.

Art. 19

Divieti

1. E' fatto divieto agli operatori domiciliari:

- a) introdurre nel contesto di lavoro persone estranee e/o prendere iniziative particolari o specifiche riguardanti l'attività e comunque diverse da quelle impartite senza preventivo accordo con l'Assistente Sociale, o con il referente del soggetto gestore delle attività SAD;
- b) fare uso della propria auto privata per trasportare gli utenti;
- c) accettare mance, compensi, regali d'ogni genere da parte dei fruitori del servizio e loro familiari
- d) modificare di propria iniziativa il Piano individuale di Intervento predisposto ed approvato dall'Assistente Sociale comunale.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL SERVIZIO

Art. 20

Strumenti di partecipazione

1. L'Amministrazione Comunale assicura forme di partecipazione e controllo del servizio da parte degli utenti e a tal fine:

- a) individua i fattori da cui dipende la qualità del servizio;
- b) individua standard (obiettivi) di qualità e quantità di cui assicura il rispetto;
- c) individua gli indici da utilizzare per la misurazione e/o valutazione dei risultati conseguiti;
- d) rende partecipe l'utenza degli obiettivi prefissati;
- e) organizza l'acquisizione periodica delle valutazioni dell'utenza.

Art. 21

Rimborso

1. L'Amministrazione Comunale, con provvedimento di Giunta, individua forme e modalità di rimborso delle quote del costo delle prestazioni, nei casi in cui venga accertato che il servizio reso è inferiore per qualità agli standard individuati e resi noti ai sensi del precedente art. 20.

TITOLO V PRESTAZIONI

Art. 22

Prestazioni socio-assistenziali e socio-educative

1. Il servizio garantisce le seguenti prestazioni socio-assistenziali:

di base:

- assistenza domestica;
- assistenza all'igiene e cura della persona;
- accompagnamento per mobilità esterna e gestione pratiche burocratiche;



- assistenza domiciliare educativa a favore di minori o famiglie con minori con grave disagio psicofisico e sociale;

integrative:

- pronto intervento;
- trasporto sociale;
- animazione sociale
- pulizie e sanificazione ambienti domestici (unatantum)

Art. 23

Prestazioni socio-assistenziali di base

Tutte le prestazioni hanno carattere temporaneo, la cui validità deve essere continuamente verificata, e constano in:

a) Assistenza domestica

Le prestazioni sono rivolte al governo dell'alloggio e alle attività domestiche ed in particolare consistono in:

- cura delle condizioni igieniche dell'alloggio (pulizia, aerazione, illuminazione, ecc.) con particolare riferimento agli ambienti destinati a funzioni primarie (camera, cucina, bagno);
- riordino del letto, cambio della biancheria ed utilizzo del servizio di lavanderia;
- indicazioni sulle corrette norme igieniche e di pulizia degli ambienti;
- acquisto generi alimentari, medicinali, materiali igienico-sanitario, ecc.;
- aiuto nella preparazione dei pasti.

b) Assistenza all'igiene e cura della persona

Le prestazioni consistono in:

- α) aiuto nelle attività fisiche di qualsiasi natura;
- β) alzarsi dal letto;
- χ) pulizia personale - aiuto per il bagno;
- δ) vestizione;
- ε) mobilizzazione se costretta a letto;
- φ) indicazioni sulle corrette norme igieniche e sanitarie;
- γ) aiuto volto alla tutela igienico-sanitario;
- η) rilevamento della temperatura;
- ι) assistenza per la corretta somministrazione delle prescrizioni farmacologiche;
- φ) opportuna segnalazione di sintomi e malattie agli operatori sanitari;
- κ) aiuto al mantenimento delle abilità (uso del telefono, dell'autobus, ecc.);
- λ) segnalazione agli operatori sanitari e sociali delle anomalie evidenziate nel corso dell'attività e di problemi che comportino interventi immediati o specifici.

c) Accompagno per mobilità esterna e svolgimento piccole commissioni


Le prestazioni consistono in:

- μ) accompagnamento per uscite (visite mediche, prelievi, controlli o attività ricreative e culturali, mantenimento rapporti parentali, amicali);



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Servizio: Servizi Sociali & Attività Sanitarie



v) svolgimento piccole commissioni.

d) Assistenza domiciliare educativa a favore di minori o famiglie con minori con grave disagio psicofisico e sociale:

consiste in interventi, di solito attuati con figure professionali quali educatori e animatori, atti a prevenire o recuperare situazioni di emarginazione e/o di devianza sociale di minori e famiglie con minori a rischio. Gli interventi possono essere realizzati presso il domicilio o tutti gli ambiti di vita delle persone assistite (scuola, percorsi di educativa di strada, luoghi di svago, per il tempo libero e ricreativi, ecc.)

Art. 24

Prestazioni socio-assistenziali integrative

a) Pronto intervento

Il servizio è offerto, al di fuori dell'orario di prestazioni a domicilio, ai soggetti che si trovano in situazioni di particolare solitudine o in precarie condizioni di salute e potrebbero necessitare di interventi urgenti o semplice controllo.

E' svolto da un operatore dipendente del Soggetto gestore attività SAD reperibile telefonicamente, ed al quale gli utenti possano rivolgersi anche al di fuori dell'orario delle abituali prestazioni (di norma per 10 ore al giorno comprese tra le 8.30 e le 20.00 di tutti i giorni feriali e festivi dell'anno).

L'attività consiste in:

- informazioni sui servizi socio-sanitario e collegamento con questi ultimi;
- prestazioni di telefonia sociale (colloqui di compagnia e sostegno);
- segreteria per smistamento richieste di interventi urgenti a domicilio in assenza o in caso di irreperibilità di familiari o altri.

b) Trasporto sociale e/o trasporto per disabili gravi e persone non deambulanti

Il servizio è assicurato, con mezzi collettivi pubblici o in alternativa mezzi privati (attrezzati ed idonei per il trasporto di disabili e persone non deambulanti) di soggetti convenzionati e/o accreditati per la gestione delle attività SAD, per il trasporto dal proprio domicilio a luoghi di attività socio-ricreative e culturali o presso abitazioni di terzi per il mantenimento dei rapporti parentali e amicali.

c) Animazione sociale

L'attività è rivolta a favorire la frequenza di luoghi di socializzazione, già strutturati o all'uopo reperiti e organizzati (vacanze), ove si svolgono attività specifiche o integrate e, comunque, mirate alla tipologia d'utenza in carico.

Le prestazioni consistono in:

~~uso di tecniche specifiche di sollecitazione e coinvolgimento personale per una condivisione delle~~
esperienze quotidiane e per una valida comunicazione e relazione;
attività di gruppo per migliorare l'integrazione sociale con particolare riferimento alle seguenti iniziative:

- ricreazione e svago;
- promozione culturale;
- laboratori artigianali e teatrali;
- laboratori di ginnastica e movimento.



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Servizio: Servizi Sociali & Attività Sanitarie



d) Pulizie e sanificazione ambienti domestici:

Consiste in interventi, per l'occorrenza, cioè da svolgersi unatantum, di pulizia a fondo e sanificazione degli ambienti in situazione di grave degrado, e se necessita con l'ausilio di macchine e attrezzature apposite.

TITOLO VI

VARIE

Art. 25

Aggiornamento e supervisione

1. Tutto il personale del servizio è tenuto alla partecipazione a corsi di aggiornamento e supervisione professionale concordati, eventualmente, con l'Amministrazione Comunale e organizzati dal soggetto gestore delle attività SAD o da terzi competenti in materia, di norma con cadenza annuale.
2. A tali corsi è invitato a partecipare il personale volontario di cui al successivo art. 26.

Art. 26

Volontariato e Servizio Civile

1. Al fine di rafforzare il servizio, nello specifico per le attività di:
 2. integrazione sociale in luoghi di aggregazione;
 3. compagnia e assistenza a domicilio;
 4. svolgimento piccole commissioni;
- possono essere utilizzati volontari appartenenti ad organizzazioni territoriali convenzionate e non e/o operatori del Servizio Civile nazionale entrambi all'uopo valutati idonei ed opportunamente preparati.

TITOLO VII

DOCUMENTAZIONE

Art. 27

Documentazione relativa agli utenti

1. Consiste in:
 - a) cartella personale contenente documentazione amministrativa e tecnica, custodita presso il soggetto gestore del servizio e presso l'Ufficio Servizio Sociale comunale, assicurando la riservatezza e la segretezza delle informazioni ivi contenute;
 - b) libretto di presenza, conservato da ciascuna assistente domiciliare. In esso sono giornalmente registrate le presenze, con l'indicazione dell'orario effettuato a domicilio, firmate dall'utente e controfirmate dall'Assistente Sociale comunale;
 - c) scheda domiciliare, compilata e firmata dagli operatori, controfirmata dall'utente e consegnata mensilmente al Servizio Sociale comunale.

Art. 28

Documentazione relativa al servizio

1. E' conservata presso gli uffici del Servizio Sociale comunale e consiste in:
 - archivio per corrispondenza e atti relativi alla gestione e organizzazione del servizio;
 - elenco del personale addetto al servizio suddiviso in fisso e sostituto;
 - elenco dei soggetti fruitori del servizio.

TITOLO VIII



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Servizio: Servizi Sociali & Attività Sanitarie



OPPOSIZIONE

Art. 29

Opposizione

1. Contro il provvedimento di ammissione al servizio o dimissione dallo stesso, può essere presentata opposizione nel termine di 20 giorni dal ricevimento da parte dell'interessato/famiglia della comunicazione scritta di ammissione o dimissione.
2. Il Responsabile del Servizio Servizi Sociali, entro i successivi 20 giorni, decide per l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono in quanto applicabili le norme delle Leggi Nazionali e Regionali e successive modificazioni.

Art. 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento comprende n. 31 articoli, n. 11 facciate e n.1 Appendice recante "*Sub - Regolamento per l'Assegnazione di Titoli sociali per garantire prestazioni e servizi di Assistenza Domiciliare alle persone fragili*" ed entra in vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio comunale.



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Servizio: Servizi Sociali & Attività Sanitarie



Appendice n. 1 al Regolamento Servizio Assistenza Domiciliare

(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 20-06-2005)

e recante:

Sub - Regolamento per l'assegnazione di Titoli sociali per garantire prestazioni e servizi di Assistenza Domiciliare alle persone fragili



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Servizio: Servizi Sociali & Attività Sanitarie



CAPO I

ISTITUZIONE DEI TITOLI SOCIALI: BUONI e VOUCHER

(Condizioni generali)

Art.1

I Titoli Sociali

1. Con riferimento all'art.17 della L. 328 del 8 Novembre 2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali" ed in attesa di indirizzi ed orientamenti da emanarsi a cura della Regione Lazio, il Comune di Montalto di Castro, con il presente regolamento, istituisce, in via del tutto sperimentale sul proprio territorio e nell'ambito degli interventi di Assistenza Domiciliare, i "Titoli sociali " per l'acquisto di servizi e prestazioni di natura sociale e assistenziale.

I Titoli Sociali si dividono fondamentalmente in due tipologie:

- a) Buoni socioassistenziali;
- b) Voucher socioassistenziali.

2. I suddetti titoli costituiscono uno strumento integrativo e/o alternativo dei tradizionali servizi strutturati e gestiti in economia o mediante affidamento a terzi, di competenza del Comune. Essi non sostituiscono né riducono la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e l'efficacia degli altri servizi esistenti e strutturati, ma consentono, ove opportuno e conveniente, di operare con maggior flessibilità e versatilità per il soddisfacimento dei bisogni sociali dei cittadini appartenenti alle categorie fragili, garantendo, per quanto possibile, la possibilità di scelta da parte del cittadino utente.

Essi sono proposti e utilizzati all'interno di un progetto personalizzato, elaborato dal servizio sociale competente insieme ai destinatari, valutando di volta in volta l'opportunità, secondo le caratteristiche del soggetto e del suo contesto familiare, della tipologia del bisogno, dell'integrazione con gli altri servizi, della tipologia, disponibilità e qualità delle risposte offerte, al fine di migliorare l'offerta di servizi integrati.

Art.2

Caratteristiche dei Titoli Sociali.

1. "I Titoli Sociali" potranno essere richiesti dagli aventi diritto a seconda della specifica tipologia di intervento nonché dalle caratteristiche del bisogno accertato, secondo la peculiarità delle prestazioni alle quali sono destinati, e precisamente:

- f) il "Buono socio-assistenziale" è un titolo per mezzo del quale si sostiene l'impegno di familiari o appartenenti alle reti di solidarietà nell'accudire o fornire interventi di supporto, in maniera continuativa, a un proprio congiunto in condizioni di fragilità, attraverso l'erogazione di provvidenze economiche. Lo stesso buono può essere orientato a soddisfare anche i bisogni di soggetti in condizioni di fragilità nell'ambito di progetti personalizzati definiti dai Servizi Sociali del Comune;



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Servizio: Servizi Sociali & Attività Sanitarie



g) il "Voucher socio-assistenziale" è un titolo per mezzo del quale è possibile acquistare pacchetti di prestazioni sociali erogate da parte di agenzie o personale professionalmente specializzati e allo scopo accreditati.

2. Per l'attuazione di progetti complessi, che richiedono tipologie di prestazioni differenziate, è possibile erogare pacchetti congiunti di buoni, voucher e servizi, agli stessi utenti, per un ammontare complessivo massimo determinato in relazione al progetto.

3. L'erogazione dei buoni e voucher, pur essendo rigorosamente individuale e legata a interventi individualizzati, potrà anche attuarsi a favore di cittadini inseriti in programmi o progetti coinvolgenti gruppi, liberamente associati, per progetti di mutuo aiuto.

Art.3

Soggetti aventi diritto.

1. Hanno diritto ad ottenere Titoli Sociali i cittadini residenti nel Comune di Montalto di Castro dietro presentazione di regolare istanza e appartenenti alle categorie fragili di seguito indicate:

adulti e anziani non autosufficienti parziali e totali;

malati terminali o affetti da gravi patologie;

disabili;

malati psichici gravi;

emarginati sociali con problemi di dipendenza da alcol o sostanze tossiche;

persone in situazione di povertà estrema;

minori in grave stato di abbandono e con difficoltà educative e relazionali;

famiglie con minori in situazione di grave handicap.

Art.4

Condizioni per l'accesso alle prestazioni

1. Le condizioni che danno diritto a richiedere le suddette prestazioni sono, oltre al bisogno accertato e alla residenza:

a) rientrare nei limiti della condizione economica, nei casi previsti, non superiore a quello stabilito ai fini ISEE dalla Giunta Comunale;

g) non essere fruitori di servizi, prestazioni, contributi economici e altri benefici finalizzati alla copertura dello stesso tipo di bisogno.


I buoni o voucher possono, comunque, essere assegnati a coloro che già godono di un servizio pubblico quando questo non sia sufficiente a coprire il bisogno ovvero per la parte dei servizi integrativi o complementari richiesti dal progetto di assistenza concordato con il servizio sociale comunale.

5. Non hanno diritto a percepire Titoli Sociali gli appartenenti alle suddette categorie ricoverati presso strutture residenziali.



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Servizio: Servizi Sociali & Attività Sanitarie



Art.5

Valore dei Titoli sociali e delle risorse ad essi destinate

1. L'Amministrazione Comunale, sentite le proposte dell'Ufficio Servizi Sociali, in relazione all'analisi dei bisogni rilevati sul territorio, delibera ogni anno:
 - h) l'ammontare complessivo delle risorse destinate alle prestazioni da soddisfare mediante i Titoli Sociali, distinte tra quote destinate ai "Buoni socio-assistenziali" e quote destinate ai "Voucher socio-assistenziali";
 - i) la ripartizione delle quote destinate alle singole aree d'intervento (anziani, disabili, minori, povertà, ecc.);
2. Con lo stesso criterio, in presenza di accertate esigenze che lo rendano opportuno, l'Amministrazione Comunale può, nel corso dell'anno, modificare le suddette ripartizioni e lo stesso ammontare complessivo delle risorse.

Art.6

Carattere della prestazione

1. A seconda del bisogno espresso dal richiedente, il servizio sociale comunale, elabora, con i destinatari, il progetto di intervento personalizzato necessario a fornire la risposta più adeguata, individuando qualità e quantità delle prestazioni necessarie.
2. Il servizio sociale comunale individua, per ogni singolo utente, il tipo di Titolo Sociale più funzionale a rendere la prestazione socio-assistenziale, tenendo conto della tipologia delle prestazioni necessarie per l'attuazione del progetto di assistenza, cura, integrazione sociale o altro, e delle caratteristiche della persona e del suo contesto familiare. Il Servizio Sociale determinerà, pertanto, se il servizio debba essere costituito da buoni, voucher, o da una combinazione di entrambi gli strumenti, ivi compresi i servizi direttamente erogati dal Comune, tenendo conto, ove possibile, della preferenza del cittadino richiedente.
3. Nel caso in cui il beneficiario stia utilizzando o necessiti di servizi di natura sociosanitaria erogati dall'ASL, il progetto personalizzato dovrà necessariamente prevedere un'integrazione tra il Servizio Sociale del Comune e il Distretto dell'ASL in specie l'UVM (unità di valutazione multidisciplinare). Tale integrazione dovrà realizzarsi attraverso strumenti concordati con l'ASL e con l'Ufficio di Piano dell'Accordo di Programma distrettuale legge 328/00 e dovrà riguardare sia le fasi di realizzazione, sia le fasi di verifica.

Art.7

Tipologia dei progetti

1. I progetti sono, di norma, individuali e personalizzati, come del resto l'erogazione dei titoli sociali, tuttavia, in particolari casi e per il raggiungimento ottimale degli scopi, gruppi di utenti, richiedenti la stessa tipologia di prestazioni possono proporre progetti collettivi di



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Servizio: Servizi Sociali & Attività Sanitarie



assistenza, ove tale comunanza di obiettivi sia finalizzata alla migliore realizzazione degli scopi, da realizzare anche attraverso il mutuo aiuto. Per la realizzazione dei progetti comuni, i soggetti richiedenti, possono associarsi tra loro e/o avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato sociale del territorio nonché di prestatori d'opera qualificati

2. In ogni caso i progetti individuali, nell'ambito di un complessivo progetto collettivo, dovranno essere concertati con il servizio sociale che dovrà accertarne la messa in rete, la maggiore efficacia, la convenienza, per ciascuno dei singoli soggetti, a far parte del progetto collettivo, piuttosto che ad uno meramente individuale. I cosiddetti progetti "collettivi" saranno finanziati per un ammontare di buoni e/o voucher corrispondente alla somma complessiva dei titoli sociali spettanti a ciascuno degli aventi diritto inseriti nel progetto.

3. L'adesione a un progetto collettivo (cioè di gruppi liberamente associati per il raggiungimento degli obiettivi di assistenza reciproca) piuttosto che a uno individuale non comporta alcuna priorità nell'accesso ai titoli per l'acquisto delle prestazioni, per accedere alle quali ciascuno dovrà dimostrare il possesso dei requisiti necessari.

Art.8

Pubblicizzazione e promozione

L'Amministrazione Comunale pubblicizzerà, nelle forme ritenute più opportune, le modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni acquisibili a mezzo dei titoli sociali.

Art.9

Graduatoria per l'accesso ai Titoli sociali

L'opportunità di introdurre una graduatoria per l'accesso ai Titoli Sociali sarà definita e normata all'interno dei singoli sub – regolamenti successivi.

Art.10

Durata della prestazione

1. La durata delle prestazioni a mezzo di utilizzo di titoli sociali assegnati agli utenti sarà pari a quella del progetto definito dal servizio sociale comunale. In ogni caso, ogni progetto dovrà essere riverificato non oltre il 12° mese di durata per l'eventuale riconferma o interruzione, nonché per l'accertamento del mantenimento del possesso dei requisiti.

2. La prestazione potrà essere interrotta, ridotta, aumentata o modificata, più o meno sostanzialmente nei suoi contenuti, sulla base degli obiettivi conseguiti dal progetto, la sua idoneità o meno rispetto alle finalità perseguite, il mutamento delle condizioni e circostanze che lo hanno motivato.


Art.11

Interruzione della prestazione



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Servizio: Servizi Sociali & Attività Sanitarie



1. La prestazione potrà essere interrotta dal Comune, anche prima del termine concordato, quando ricorrano le seguenti circostanze:

- e) raggiungimento dello scopo e cessazione del bisogno;
- f) acquisizione di altre risorse da parte del beneficiario tali da renderlo autonomo;
- g) mancato rispetto degli obiettivi concordati;
- h) perdita dei requisiti;
- i) utilizzo improprio delle risorse assegnate (in particolare per quanto concerne i buoni).

2. L'interruzione avrà decorrenza dal momento dell'accertamento d'ufficio della sussistenza delle suddette condizioni e sarà comunicata per iscritto con lettera all'interessato. Nei casi in cui l'interruzione immediata del beneficio sia pregiudizievole per la salute dell'utente essa sarà disposta nei termini temporali utili a garantire la tutela del soggetto interessato.

3. Coloro che ritenessero di ricorrere avverso il provvedimento di revoca della prestazione potranno presentare ricorso motivato per iscritto, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di interruzione, indirizzandolo al Responsabile del Servizio Sociale comunale, il quale, entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso, provvederà a rispondere in merito all'accoglienza o al rigetto motivati del ricorso stesso. Ove le motivazioni del ricorso fossero riconosciute valide la prestazione verrà immediatamente ripristinata e, ove fosse accertato il bisogno, sarà reintegrato anche il periodo di interruzione intervenuto.

Il Comune, d'altro canto, si riserva, ove ne ricorrano le circostanze e l'interesse, ad agire per la restituzione delle risorse economiche indebitamente percepite.

Art.12

Il "Patto di collaborazione"

1. Per il raggiungimento degli scopi previsti dal progetto assistenziale per il quale vengono assegnati i Titoli di servizio sarà richiesta la sottoscrizione di un "Patto di collaborazione" tra i soggetti interessati (Comune, assistito, familiare avente cura, altro caregiver ecc.).

Il mancato rispetto del patto potrà comportare la revoca o modifica del progetto, fatto salvo quanto previsto all'art.11 del presente regolamento.

CAPO II

IL BUONO SOCIO-ASSISTENZIALE

Art.13

Finalità

1. Fatto salvo quanto specificato nel precedente Capo I, in relazione alle condizioni generali per l'istituzione di prestazioni comunali a mezzo Buoni e Voucher socio-assistenziali, si definiscono specificamente le finalità del Buono socio-assistenziale in relazione alle competenze del Comune in materia di assistenza sociale.



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Servizio: Servizi Sociali & Attività Sanitarie



2. La finalità principale del buono è quella di favorire il sostegno delle funzioni di cura e assistenza dei soggetti fragili per il loro mantenimento a domicilio o, comunque, per evitarne o ritardarne l'istituzionalizzazione, per contrastare i fenomeni di emarginazione e di povertà, fornendo contributi finalizzati a garantire beni essenziali al vivere civile.

3. Il buono consiste nella erogazione di un contributo monetario finalizzato alla realizzazione di un progetto personalizzato che consenta il permanere di un soggetto fragile presso la propria abitazione, ovvero l'attuazione di interventi miranti al superamento della situazione di fragilità.

Art.14

Tipologia di prestazioni finanziate dal buono socio-assistenziale

1. I cittadini appartenenti alle categorie indicate al precedente Capo I, art.3, possono richiedere al Comune l'assegnazione di buoni socio-assistenziali per finanziare le seguenti attività:

- α) cura e assistenza generica per il mantenimento a domicilio di anziani, disabili, malati terminali, malati psichici gravi, adulti non autosufficienti, minori disagiati;
- β) acquisto di pasti, derrate alimentari, beni di prima necessità a favore di soggetti poveri o bisognosi;

Art.15

Assegnazione del buono

1. L'assegnazione del buono avviene sulla base di quanto stabilito in termini generali al precedente Capo I, in particolare agli artt. 4, 6 e 7. Il Servizio sociale comunale, verificato lo stato di bisogno e definito il progetto individualizzato, valuta l'opportunità di erogare un buono periodico (in genere mensile e di durata conforme al bisogno accertato) finalizzato a coprire tale bisogno soprattutto attraverso l'impiego di risorse familiari o fornite dalla rete degli organismi no-profit del territorio. La cessazione dell'erogazione del buono potrà essere disposta ai sensi di quanto previsto nel precedente Capo I, art.11.

Art.16

Valore individuale del buono

1. Il valore del buono assegnato viene determinato tenendo conto dei seguenti fattori:
- ο) disponibilità di cui al precedente Capo I, art.5 per quanto riguarda il valore massimo dei singoli buoni mensili come definito nei singoli sub – regolamenti;
 - π) livello del bisogno e tipologia della risposta o tipo di intervento e, comunque tenendo conto della situazione economica (ISEE) e di quella sociosanitaria del richiedente e del nucleo familiare convivente considerato, ove previsto.
- θ)

Art.17

Prestazioni di assistenza e di cura sostenute dal buono socio- assistenziale

1. Il buono socio-assistenziale è destinato prioritariamente a finanziare i progetti di cura e assistenza a favore della persona fragile bisognosa di sostegno, fatto salvo quanto previsto all'art.14.



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Servizio: Servizi Sociali & Attività Sanitarie



Tali progetti possono essere realizzati da:

- d) familiari o affini conviventi con il soggetto bisognoso che dimostrino di dedicare il loro tempo e mezzi per le funzioni richieste;
- e) familiari e affini, non conviventi, che dimostrino di provvedere all'assistenza dei propri congiunti in modo continuativo e funzionale al bisogno;
- f) persone appartenenti alla rete del volontariato, sia singoli che associati, purché in possesso dei requisiti richiesti.

Tra i familiari e affini saranno considerati, prioritariamente, quelli conviventi. Tra i non conviventi sarà riconosciuta la priorità per le prestazioni di assistenza ai parenti o affini più stretti.

Art.18

Buono individuale finalizzato a "Progetti collettivi"

1. Fermo restando il carattere individuale del buono e tenuto conto di quanto indicato al precedente Capo I, art.7, sulla tipologia dei progetti secondo il principio che mira alla valorizzazione delle autonome risorse degli individui, singoli o associati, delle famiglie e della rete formale e informale delle organizzazioni di volontariato e no-profit in genere, gli aventi diritto e titolari di un bisogno accertato potranno presentare al servizio sociale, e/o concordare con esso, progetti coinvolgenti gruppi di soggetti aventi comuni bisogni o problematiche, finalizzati al conseguimento di un obiettivo comune.

2. Per la realizzazione di tali progetti i soggetti beneficiari del buono potranno avvalersi, in modo associato, di comuni risorse reperite sul territorio (spazi, volontari, ecc.), cui dovranno aggiungere il valore dei singoli buoni assegnati allo scopo. Rientrano in questa tipologia di progetti quelli di mutuo aiuto finalizzati a mettere in sinergia le risorse personali e familiari tali da sviluppare un effettivo "valore aggiunto" atto a massimizzare il risultato conseguibile dal sostegno economico accordato.

3. Resta assodato che il buono assegnato per i "Progetti collettivi" dovrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità stabilite nel progetto, secondo un programma sottoscritto da tutti gli aderenti al progetto stesso. L'inadempienza non motivata da parte di uno o più aderenti al progetto, comporterà per gli stessi la revoca del buono secondo le modalità previste al Capo I, art.11 del presente regolamento.

4. I soggetti singoli che decidono di uscire dal progetto potranno farlo non prima di quanto stabilito nel progetto stesso, salvo gravi motivi documentati che attestino l'impossibilità di beneficiare delle prestazioni o l'inadeguatezza delle stesse nel caso specifico.


I soggetti che usciranno dal Progetto collettivo potranno continuare a fruire del buono solo a fronte di un progetto individualizzato debitamente concordato con il servizio sociale.

5. Nell'ambito del progetto collettivo saranno definiti i sistemi di monitoraggio e di controllo, da parte del Comune, necessari ad accertare il raggiungimento delle finalità stabilite. L'accertato venir meno di tali finalità potrà comportare l'interruzione del progetto



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Servizio: Servizi Sociali & Attività Sanitarie



collettivo e il ripristino eventuale del buono sulla base esclusiva di progetti individualizzati, fatta salva la loro definizione ex novo.

CAPO III

IL VOUCHER SOCIO-ASSISTENZIALE

Art.19

Finalità

1. Fatto salvo quanto specificato nel precedente Capo I, in relazione alle condizioni generali per l'istituzione di prestazioni comunali a mezzo Buoni e Voucher socio assistenziali, si definiscono specificamente le finalità dei voucher socio-assistenziale in relazione alle competenze del Comune in materia di assistenza sociale.
2. La finalità principale del voucher è quella di favorire il sostegno delle funzioni di cura e assistenza dei soggetti fragili per il loro mantenimento a domicilio o, comunque, per evitarne o ritardarne l'istituzionalizzazione, per contrastare i fenomeni di emarginazione e di povertà, fornendo il supporto per l'acquisto di servizi finalizzati a garantire il benessere del beneficiario.
3. Il Voucher socio-assistenziale è un titolo di servizio finalizzato esclusivamente all'acquisto di pacchetti di prestazioni assistenziali prettamente specialistiche o qualificate, erogabili solo da personale dotato di adeguata professionalità e fornito da agenzie profit o no-profit, appositamente accreditate.
4. Le prestazioni fornite dal voucher socio-assistenziale possono essere sostitutive o integrative di quelle erogate o erogabili dai servizi gestiti dal Comune, secondo le forme previste dall'art.113 del T.U. 267/2000, e possono essere scelte dall'utente all'interno di una gamma di possibilità (ove consentito dall'offerta del mercato e dai livelli di accreditamento possibili) resa pubblica dal servizio sociale comunale.
5. Il Servizio sociale comunale, verificato lo stato di bisogno e definito il progetto individualizzato, valuta l'opportunità di erogare un voucher periodico (in genere mensile e di durata conforme al bisogno accertato) o per pacchetto di prestazioni.

Art.20

Tipologia di prestazioni finanziate dal voucher socio-assistenziale

1. I cittadini appartenenti alle categorie indicate al Capo I, art.3 del presente regolamento, possono richiedere al Comune l'assegnazione di voucher socio- assistenziali per l'acquisto delle sotto indicate prestazioni:
 - d) prestazioni di Assistenza Domiciliare a favore di adulti e anziani non autosufficienti parziali e totali, disabili, malati terminali o affetti da gravi patologie, malati psichici, minori a rischio o privi di adeguato supporto familiare;



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Servizio: Servizi Sociali & Attività Sanitarie



- e) prestazioni di Assistenza Educativa domiciliare e territoriale fornita a disabili, malati psichici, minori a rischio o privi di supporto familiare adeguato;
- f) prestazioni di attività formativa, orientamento, istruzione, tutoraggio, volte all'integrazione sociale, culturale e lavorativa a favore di minori, adulti in difficoltà o con gravi problemi di reinserimento sociale, lavorativo e di recupero alla salute;
- g) prestazioni di animazione finalizzate all'integrazione sociale su progetti mirati a favore di minori, disabili, malati psichici e anziani;
- h) Servizi di trasporto per minori, anziani, disabili e adulti in difficoltà;
- i) Altre tipologie di intervento previste dal Progetto Assistenza Individuale così come specificate in apposito regolamento comunale di Assistenza Domiciliare;

Art.21

Figure professionali autorizzate alla fornitura delle prestazioni

L'amministrazione comunale, all'interno dei criteri e delle procedure per l'accREDITAMENTO, definirà con precisione le figure professionali autorizzate alla erogazione delle diverse prestazioni di cui al precedente art.20.

Art.22

Agenzie fornitrici accreditate e modalità di accREDITAMENTO

1. Le agenzie fornitrici delle prestazioni all'uopo accreditate, in via provvisoria e fatta salva diversa futura definizione dei criteri negli specifici sub-regolamenti dell'Amministrazione comunale e da parte della Regione Lazio, dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti essenziali:

- a) possesso della "Carta dei servizi" (in via transitoria e limitatamente alla fase di avvio delle prestazioni, le agenzie in possesso di tutti i successivi requisiti richiesti, potranno partecipare dichiarando di impegnarsi a dotarsi della carta dei servizi entro e non oltre 90 giorni dalla data del loro effettivo di accREDITAMENTO da parte del comune, pena l'esclusione dall'Albo comunale delle agenzie e/o organizzazioni accreditate in caso di inadempienza);
- b) per agenzie fornitrici già operanti nel settore, certificazione di buon esito dei servizi erogati da parte di almeno una Amministrazione Pubblica affidataria del servizio, della durata da definirsi negli specifici sub-regolamenti;
- g) rispetto dei contratti di categoria dei lavoratori dipendenti o prestatori d'opera e delle leggi che regolamentano i rapporti di lavoro;
- e) rispetto degli standard qualitativi e quantitativi nei servizi forniti, attestati secondo le modalità individuate e rese pubbliche per singoli servizi per l'accesso agli accREDITAMENTI.

Art.23

Determinazione del costo unitario della prestazione.

1. Per ciascuna tipologia di prestazione verrà determinato un costo medio per unità di prestazione (di norma il costo sarà orario). Al fine di definire il costo medio delle prestazioni, il Comune formulerà la sua proposta tenendo conto dei valori di mercato per i servizi erogati e definirà il prezzo da proporre alle agenzie accreditate, tenendo conto della



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Servizio: Servizi Sociali & Attività Sanitarie



necessità di garantire alle accreditate la possibilità del rispetto dei Contratti di categoria per il personale impegnato in rapporto alle prestazioni richieste.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di limitare il numero delle agenzie accreditate per ragioni legate alla specificità dei servizi, alla convenienza, alla qualità ed economicità derivanti dall'entità delle risorse impiegate, secondo criteri che saranno comunicati negli avvisi pubblici di accreditamento.

Art.24

Stipula del "Patto di accreditamento" con le agenzie/organizzazioni accreditate.

1. Le agenzie e/o le organizzazioni accreditate, ammesse alla fornitura delle prestazioni, sottoscriveranno, tramite i loro legali rappresentanti, con il Responsabile del Settore Servizi Sociali comunale il "Patto di accreditamento" per la fornitura delle prestazioni a mezzo voucher nel quale saranno definiti i compiti, gli impegni e gli obblighi reciproci per il rispetto degli accordi pattuiti.

2. L'agenzia e/o l'organizzazione accreditata cui il cittadino si rivolge deve firmare per accettazione il "Contratto di collaborazione" di cui all'articolo seguente, che definisce le finalità e le modalità di erogazione delle prestazioni richieste tramite voucher.

Art.25

Procedure di assegnazione dei voucher socio-assistenziali

1. I voucher vengono assegnati agli aventi diritto secondo le procedure stabilite dalle condizioni generali di cui al Capo I del presente regolamento. Una volta definito il progetto d'intervento e stabilita la quantità di prestazioni richieste per la sua attuazione, il servizio sociale stipula il "Patto di collaborazione" con il richiedente.

Tale patto definisce il progetto personalizzato, le regole cui il cittadino dovrà attenersi nell'uso dei voucher nonché gli obblighi del Comune nei suoi confronti, le finalità e le modalità di erogazione delle prestazioni richieste da parte dell'agenzia, le modalità di controllo e verifica sia quantitativa che qualitativa delle prestazioni da parte dell'Amministrazione comunale.

2. Il cittadino beneficiario eserciterà la scelta tra le agenzie/organizzazioni accreditate cui intende rivolgersi sottoscrivendo una apposita dichiarazione e riceverà un ammontare di voucher da spendere per le finalità pattuite.

Art.26

Quota di partecipazione a carico dell'utente

1. Il progetto definito e concordato con il servizio sociale comunale sarà costituito da un ammontare complessivo di prestazioni corrispondenti a un certo numero di voucher, aventi un valore pari al costo delle prestazioni stesse così come stabilito all'art.23.

Ciò definito, il servizio sociale valuterà, in rapporto alle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza, l'eventuale quota a carico del richiedente e, ove previsto, degli eventuali obbligati per legge, e stabilirà di conseguenza la percentuale di partecipazione dell'utente.



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Servizio: Servizi Sociali & Attività Sanitarie



2. Una volta accertata la percentuale di partecipazione e sottoscritto per accettazione l'impegno a corrisponderla all'erogatore del servizio, l'utente riceverà un voucher dell'ammontare del costo complessivo detratta la quota a suo carico (e degli eventuali tenuti per legge, se previsto).

3. L'adempimento dell'obbligo di pagamento della quota a carico dell'utente dovrà essere dimostrato all'Amministrazione Comunale tramite presentazione di attestazioni di pagamento. L'eventuale inottemperanza all'obbligo del pagamento della quota a carico comporterà la sospensione della erogazione del voucher.

Art.27

Revoca della scelta

1. Il cittadino utente che abbia operato una scelta per l'impiego dei voucher finalizzati all'acquisto delle prestazioni dovute è tenuto a rispettare il rapporto con l'agenzia individuata per il periodo che sarà meglio definito nei successivi sub-regolamenti specifici.

La volontà di modifica della scelta operata dovrà essere espressa con almeno sette giorni di anticipo sulla data di cessazione del rapporto.

2. La richiesta di modifica della scelta deve essere trasmessa per iscritto all'agenzia/organizzazione fornitrice e al Comune nei termini suddetti.

3. In caso di risoluzione del contratto – come da art.1453 e ss. del C.C. - tra utente e agenzia accreditata, le parti dovranno darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Art.28

Durata di utilizzo dei voucher

1. I voucher assegnati dovranno essere spesi compatibilmente con il progetto definito, entro il periodo di tempo stabilito nel singolo titolo di acquisto.

Nessun compenso sarà liquidato alle agenzie che abbiano erogato prestazioni a mezzo voucher al di fuori delle scadenze previste.

I voucher non sono scambiabili né cedibili ad altri utenti del servizio.